Città di Mendrisio

Dicastero Istituzioni e risorse
Sezione Amministrativa
Cancelleria

Via Municipio 13
6850 Mendrisio
058 688 31 10
cancelleria@mendrisio.ch

5.50.90.02
1° luglio 2026

Ordinanza municipale concernente la custodia e le aree di svago e di sfogo dei cani (OMCani)

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati
- l'Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008;
- l'Ordinanza federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) del 29 febbraio 1988;
- l'Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) del 29 novembre 1976;
- la Legge sui cani (LCani) del 19 febbraio 2008 e relativo Regolamento (Rcani) del 30 dicembre 2025;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali (LCPAn) del 10 febbraio 1987;
- la Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (Legge sulle epizoozie) del 3 giugno 1969;
- la Legge di applicazione alla Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (LAOESA) del 20 settembre 2010;
- gli artt. 107, 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 23, 24 del relativo regolamento di applicazione (RALOC) del 30 giugno 1987;
- la Legge sull'ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015 e il relativo regolamento di applicazione (ROrP) del 6 aprile 2016;
- gli artt. 128 e 131 del Regolamento Comunale del 27 maggio 2014;
- la direttiva emanata dall'Ufficio del veterinario cantonale del 9 gennaio 2026.

emana

le seguenti disposizioni concernenti la custodia, le aree di svago e di sfogo destinate ai cani (in seguito aree di svago e di sfogo) e il prelievo della relativa tassa.

Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal genere.

CAPITOLO 1
Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione
La presente Ordinanza disciplina:
a. le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono osservare nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune;
b. l'istituzione e le modalità di fruizione delle aree di svago e di sfogo;
c. il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 Definizioni
1. Per proprietario si intende la persona titolare del diritto di proprietà sul cane.

2. Per detentore si intende la persona che ha la custodia effettiva del cane e ne assume la gestione e la sorveglianza, stabilmente o temporaneamente; di regola coincide con la persona registrata quale detentore nella Banca dati dell'anagrafe canina.

3. Restano riservate le disposizioni di diritto superiore e gli obblighi specifici posti a carico del proprietario e/o del detentore.

CAPITOLO 2
Impiego

Art. 3 Responsabilità
1. Il proprietario e il detentore vigilano costantemente sull'animale e sono responsabili, in solido, dell'osservanza delle disposizioni federali e cantonali in materia, nonché della presente Ordinanza.

2. Ogni proprietario e/o detentore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura di eventuali danni cagionati dal proprio cane, per un importo minimo di CHF 3'000'000.00.

CAPITOLO 3
Procedura

Art. 4 Identificazione
1. I cani devono essere iscritti nella Banca dati centrale, conformemente alle prescrizioni federali (Legge sulle epizoozie LFE e Ordinanza sulle epizoozie OFE), nonché secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, ai fini dell'identificazione prevista dalla legge.

2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 5 Annuncio al Comune e registrazione

Ogni proprietario o detentore di cani è tenuto a notificarsi al Servizio comunale competente per la registrazione nella banca dati conformemente alle disposizioni federali e cantonali applicabili.
Al momento della registrazione, chi diventa proprietario o detentore per la prima volta, deve aver frequentato il corso di base per la detenzione di cani e tutti i proprietari o detentori devono aver stipulato l'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 6 Corsi

1. Ogni proprietario e/o detentore di cani è tenuto a frequentare un corso di base conformemente alle disposizioni federali e cantonali, fatta eccezione per coloro che possono dimostrare di avere già detenuto un cane negli ultimi 10 anni. Il corso dovrà essere concluso prima dell'entrata in possesso dell'animale o del suo acquisto.

2. Restano riservate le disposizioni specifiche concernenti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni, compresi i corsi e gli accertamenti previsti dal diritto cantonale.

Art. 7 Cani pericolosi – Definizione e obblighi

1. Sono considerati cani pericolosi i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che, non provocati, hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Essi devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola sia su area pubblica sia su area privata aperta al pubblico transito.

2. In caso di segnalazione da parte di privati di cani presunti pericolosi, il Municipio procede a un primo accertamento e, se necessario, adotta le misure di polizia urgenti.

3. Le situazioni accertate sono notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Autorizzazione alla detenzione di cani di razze soggette a restrizioni

1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni, compresi i relativi incroci, è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

2. La richiesta è presentata al Servizio comunale competente, corredata della documentazione prescritta dalle normative cantonali:
 a. estratto del casellario giudiziale;
 b. attestato di frequenza del corso di base per la detenzione di cani nei casi stabiliti dalla Legge;
 c. eventuali attestati genealogici.

3. L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cui al cpv. 1, anche qualora non siano ceduti a terzi. La richiesta deve essere presentata entro il quarto mese di vita.

4. I cani provenienti da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito del trasferimento del proprietario devono essere notificati entro 30 giorni al Servizio competente e soggiacciono agli obblighi di Legge.

Art. 9 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura di detenzione nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 10 Fuga

1. Il proprietario e il detentore adottano tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare la fuga del proprio animale.

2. La fuga del cane dal domicilio del detentore o dal luogo in cui è custodito deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

Art. 11 Disposizioni generali

1. È vietato lasciare vagare i cani incustoditi su vie e piazze pubbliche, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati, nonché nei parchi e nei giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere condotti al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore adotta inoltre tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali. Restano riservate le disposizioni del Capitolo 4 relative alle aree di svago e di sfogo.

2. Il Municipio può vietare in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se condotti al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante apposita segnaletica.

3. I cani di razze soggette a restrizioni possono essere condotti soltanto singolarmente.

4. Possono derogare agli obblighi dei capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi di polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, i cani per persone con disabilità e i cani da caccia, limitatamente all'impiego nel rispettivo ambito di utilità.

CAPITOLO 4

Aree di svago e di sfogo

Art. 12 Istituzione, tipologie e attrezzature

1. Il Municipio può istituire aree destinate allo svago dei cani (aree di svago), che devono essere debitamente segnalate e, in ogni caso, delimitate e recintate.

2. Il Municipio può, se del caso, individuare aree in zone periferiche o in aperta campagna destinate allo sfogo dei cani (aree di sfogo). L'eventuale individuazione delle aree di sfogo è comunicata mediante i canali ufficiali del Comune e, per quanto possibile, mediante segnaletica in loco.

3. Le aree di svago destinate ai cani sono dotate delle attrezzature idonee all'uso cui sono destinate e, in particolare, di cestini e distributori per sacchetti, nonché di un cancello o di analoghi sistemi di accesso.

4. La segnaletica rinvia alla presente Ordinanza e può, se del caso, prevedere condizioni particolari di accesso e di fruizione delle aree stabilite dal Municipio.

Art. 13 Accesso e conduzione nelle aree di svago

1. L'accesso alle aree di svago è, di regola, limitato ai proprietari o detentori domiciliati o residenti nel Comune, nonché ai cani regolarmente registrati nella Banca dati centrale.

2. Il proprietario o detentore che accede all'area di svago deve avere almeno 16 anni; in caso contrario, deve essere accompagnato da un adulto responsabile.

3. L'area di svago è munita di cancello o di analogo sistema di accesso, che deve essere mantenuto chiuso; ove tecnicamente possibile, l'area è dotata anche di una zona d'ingresso completamente recintata, atta a facilitare l'entrata e l'uscita in sicurezza.

4. All'interno delle aree di svago, il cane può essere condotto senza guinzaglio, salvo prescrizioni particolari stabilite dal Municipio e restando riservate le prescrizioni applicabili ai cani soggetti a restrizioni.

Art. 14 Obblighi, sicurezza e divieti nelle aree di svago

1. Il proprietario o detentore sorveglia costantemente il cane e adotta tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare persone o altri animali.

2. In presenza di segnali di aggressività, conflittualità persistente o mancato controllo del cane, il proprietario o detentore interviene immediatamente e, se del caso, allontana l'animale dall'area.

3. I cani soggetti a restrizioni devono rispettare le prescrizioni applicabili anche all'interno delle aree di svago, in particolare l'obbligo di museruola.

4. I proprietari o detentori di cani di sesso femminile non sterilizzati, nel corso dell'estro, devono astenersi dal frequentare le aree di svago.

5. Il proprietario o detentore raccoglie e smaltisce correttamente gli escrementi del proprio cane, utilizzando gli appositi sacchetti disponibili in loco e depositandoli negli appositi cestini messi a disposizione.

6. Nelle aree di svago è vietato, in particolare:
 a. introdurre e consumare bevande alcoliche e svolgere picnic;
 b. somministrare cibi a cani di terzi senza il consenso del proprietario o detentore;
 c. tenere comportamenti che disturbino la quiete o che compromettano la sicurezza e la corretta fruizione dell'area;
 d. utilizzare l'area per scopi diversi da quelli previsti e, in generale, lasciare bambini senza adeguata sorveglianza.

Art. 15 Aree di sfogo

1. Nelle eventuali aree di sfogo, individuate dal Municipio il proprietario o detentore esercita una costante sorveglianza sul cane e adotta tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare persone o altri animali.

2. Il cane deve poter essere richiamato in ogni momento; qualora le circostanze lo richiedano, in particolare in presenza di persone, altri animali o situazioni di rischio, il proprietario o detentore conduce il cane al guinzaglio.

Art. 16 Orari, chiusure, vigilanza e responsabilità

1. Gli orari di accesso sono stabiliti dal Municipio e indicati mediante segnaletica in loco, nel rispetto dell'Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti e inutili.

2. In presenza di esigenze di manutenzione, motivi di sicurezza, igiene o uso improprio, il Municipio può disporre la chiusura temporanea dell'area interessata.

3. La vigilanza sull'utilizzo conforme delle aree di svago compete al Municipio, che può delegarne l'esecuzione a un Servizio competente.

4. Il proprietario o detentore dell'animale risponde dei danni cagionati dal cane ai sensi dell'art. 56 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: diritto delle obbligazioni; CO).

CAPITOLO 5

Norme igienico-sanitarie e quiete pubblica

Art. 17 Norme igienico-sanitarie

1. Il detentore raccoglie immediatamente, con i mezzi appropriati (sacchetti, paletta o simili), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, nonché nei prati o pascoli agricoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

 I detentori di cani sono altresì tenuti a neutralizzare le deiezioni liquide dei propri animali, versando immediatamente acqua in quantità sufficiente a diluirle e a ripulire le superfici interessate. A tale scopo, durante l'accompagnamento su aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere sempre in possesso di una bottiglietta o di un altro contenitore idoneo a contenere l'acqua.

2. Laddove disponibili, possono essere utilizzati i sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante appositi distributori.

3. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono essere depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, in mancanza, nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

4. I cani affetti da malattie trasmissibili alle persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 18 Quiete pubblica

I detentori di cani adottano le misure necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato. Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti e inutili.

Art. 19 Cani incustoditi

1. I cani incustoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati a una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata.

2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della procedura contravvenzionale.

3. La riconsegna del cane al proprietario o al detentore potrà avvenire solo dopo il pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia che sono a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

4. Se la riconsegna del cane non viene reclamata entro un termine di 30 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti d'intesa con la Società di protezione degli animali.

CAPITOLO 6

Notifiche, tassa e sanzioni

Art. 20 Morte dell'animale

1. In caso di morte dell'animale devono essere rispettate le disposizioni della Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (LAOESA). Il proprietario consegna pertanto la carcassa al Centro di raccolta regionale oppure a un Centro di cremazione autorizzato.

2. La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario nella Banca dati centrale (AMICUS) entro 10 giorni dall'evento. Il proprietario è inoltre tenuto ad informare il Servizio competente.

Art. 21 Tassa e modalità di riscossione

1. Tutti i detentori dei cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale.

2. Il Comune riscuote una tassa annua complessiva di CHF 115.00 per ogni cane che, a partire dal compimento del terzo mese di età, risulta registrato nella Banca dati centrale, conformemente alle disposizioni federali e cantonali applicabili. L'importo incassato è ripartito come segue: CHF 25.00 sono destinati al Fondo per il soccorso degli animali, CHF 40.00 sono riservati al Cantone e CHF 50.00 rimangono di spettanza del Comune.

 La tassa è dovuta per l'intero anno e non è soggetta a riparto.

3. La tassa è riscossa annualmente e deve essere pagata, in rata unica, entro 30 giorni dalla notifica dal detentore del cane o il suo rappresentante legale, secondo i dati registrati nella Banca dati centrale. Eventuali contestazioni devono essere presentate al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica della fattura, che emana formale decisione. Cresciuta in giudicato, la fattura emessa è parificata a una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

4. In caso di registrazione inesatta o incompleta dei dati nella Banca dati centrale, può essere intimato l'adempimento degli obblighi di registrazione e aggiornamento, in particolare per quanto attiene a indirizzo, detenzione, cambiamento di proprietà, morte e altri dati rilevanti.

5. Sono esentati dal pagamento della tassa:
 a. i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
 b. i detentori che acquisiscono il cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
 c. i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità secondo l'ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
 d. i detentori di cani di servizio conformemente all'art. 69 cpv. 3 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn);
 e. i detentori di cani da protezione del bestiame conformemente all'art. 10d dell'Ordinanza sulla caccia (OCP);
 f. i detentori di cani impiegati dall'Alpine Rescue Team (ART), dalla Protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero (SAS), dalla Società cani da traccia Canton Ticino (CTCT), dalla Società Svizzera di Salvataggio, Sezione Lugano (SSSL) e dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog) e i cani in attesa di affidamento presso un ente per il soccorso agli animali riconosciuto dalla Stato, a condizione che dispongano di un attestato che ne certifichi l'impiego di interesse pubblico;
 g. gli enti di soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.

Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno (lett. a), il detentore, qualora avesse già pagato la tassa, può chiederne il rimborso al Comune.

Qualora siano accertati cani privi di microchip o non registrati all'anagrafe canina, il Comune procede alla fatturazione delle tasse arretrate.
I casi sono segnalati all'Ufficio del veterinario cantonale per gli accertamenti e i provvedimenti di sua competenza.

Art. 22 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a un importo massimo di CHF 10'000.00.

2. Restano riservate le fattispecie punite con multa disciplinare e la relativa procedura semplificata previste dalla legislazione cantonale.

3. Il Municipio può delegare la competenza di controllo e rispetto della presente Ordinanza al Servizio comunale competente.

4. Per quanto non disciplinato dalla legislazione cantonale sui cani e riservata l'applicazione della LOrP e del ROrP, la procedura è disciplinata dagli artt. 145 e segg. LOC.

CAPITOLO 7
Disposizioni finali

Art. 23 Norma transitoria
Per l'anno 2026 è dovuta una tassa di CHF 95.--, calcolata pro rata temporis in ragione della tassa vigente fino al 30 giugno 2026 ai sensi dell'OM Cani del 20 ottobre 2017 e della tassa prevista, a decorrere dal 1° luglio 2026, dall'art. 21 cpv. 2 della presente ordinanza.

Art. 24 Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 25 Raccomandazioni
1 Il Municipio promuove buone prassi nella custodia dei cani e formula raccomandazioni di comportamento ai proprietari e ai detentori nell'ambito delle attività di prevenzione e sensibilizzazione.

2 Le raccomandazioni hanno carattere esclusivamente informativo e non vincolante; la loro inosservanza non costituisce infrazione e non dà luogo a sanzioni.

Art. 26 Entrata in vigore e disposizioni abrogative
La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° luglio 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 e segg. LOC, ed abroga la precedente Ordinanza municipale sui cani del 20 ottobre 2017.

Adottata con risoluzione municipale n. 5388 del 14 luglio 2026.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 22 luglio 2026 al 14 settembre 2026.

Il Municipio

Aggiunta secondo paragrafo (nuovo) all'art. 17 cpv. 1 approvata con risoluzione municipale n. 5778 del 15 settembre 2026, entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 25 settembre 2026 al 26 ottobre 2026.